



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo-
PON Inclusione
Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI)



Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle
Politiche di l'Integrazione

Autorità Delegata FAMI
Organismo Intermedio PON
Inclusione



Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Autorità di Gestione PON
Inclusione



Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione

Autorità Responsabile
FAMI

Avviso pubblico N. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo

PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA

adottato con Decreto del Direttore Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione del 3 gennaio 2019 - pubblicato in data 21 gennaio 2019

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Versione n.5 –18 aprile 2019

Le risposte fornite rivestono carattere di interpretazione autentica del combinato disposto delle previsioni dell'Avviso.

Il presente documento è sottoposto ad aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione.

1. Gli Operatori privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015 (di cui alla lett. j) dell'art. 4.2) e gli Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166 (di cui alla lett. k) dell'art. 4.2) possono presentare proposte anche se costituiti in forma giuridica di Spa o Srl?

Con riferimento a quanto richiesto si fa presente che i soggetti ammessi a presentare una proposta progettuale in qualità di capofila o partner sono quelli elencati all'art. 4.2 dell'Avviso. L'ammissibilità di ciascun ente verrà verificata dalla Commissione di valutazione, ai sensi dell'art. 12.1 dell'Avviso. In merito alla forma giuridica degli enti, si richiama l'art. 16 par. 2 del Regolamento (UE) n. 514/2014, che recita "Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione". Tale principio è stato ripreso all'art. 4.3 lett. a) dell'Avviso, laddove si afferma che "se il partner è un ente privato deve svolgere attività senza scopo di lucro". Si evince, pertanto, che la prescritta assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, come dimostra il fatto che anche le organizzazioni no profit possono svolgere attività a carattere commerciale con proventi tassabili. Ne consegue, quindi, che anche nel caso degli enti no profit, l'assenza di finalità lucrative va ravvisata con riferimento alle singole attività.

Ciò in quanto alla legittimazione alla partecipazione discendente dall'appartenenza dell'Ente ad una delle categorie indicate al paragrafo 4.2, sotto la condizione essenziale che la partecipazione stessa sia nello specifico connotata dall'assenza di finalità lucrative, deve attribuirsi carattere assorbente rispetto alla forma societaria rivestita, considerata per altro profilo al paragrafo 4.3, lettere a), così come rispetto alle specificazioni poste, alla successiva lettera b), con riferimento ad alcune speciali forme sociali.

2. Con riferimento all'art. 4.3 punto c) dell'Avviso, si esclude la possibilità di partecipare come Capofila a due proposte progettuali nell'ambito di ciascun lotto. E' possibile presentare due progetti sullo stesso lotto, l'uno in qualità di capofila e l'altro in qualità di partner? In caso affermativo possono due proposte afferenti lo stesso lotto insistere sul medesimo ambito regionale?

Ai sensi dell'art. 4.3 punto c), gli enti elencati all'art. 4.2 potranno presentare un'unica proposta progettuale nell'ambito di ciascun Lotto in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato, e massimo due proposte progettuali nell'ambito di ciascun Lotto in qualità di partner.

Non sussistono limitazioni rispetto ai territori sui quali insistono le attività progettuali, oltre a quelle indicate all'art. 7.

3. Con riferimento all'art. 4.4 dell'Avviso, si chiede conferma che, nel caso in cui il soggetto capofila sia un ente di diritto pubblico, i soggetti partner obbligatori di cui all'art. 4.2 lett. g) debbano essere identificati previo espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica.

Come indicato all'art. 4.4, nel caso in cui il capofila di Soggetto proponente associato sia un ente pubblico, è obbligatorio espletare adeguate procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi

di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Tale disposizione si applica in riferimento alla selezione di qualsiasi tipologia di partner di diritto privato (tra quelle elencate all'art. 4.2), ivi compresi i soggetti partner obbligatori di cui all'art. 4.2 lett. g).

4. Con riferimento all'art. 13.1 dell'Avviso, rispetto al criterio di valutazione 4.1 "Complementarietà tra i due interventi presentati in entrambi i lotti del presente avviso (FAMI e FSE)", si chiede di chiarire se la citata complementarietà sussiste anche nelle ipotesi di interventi presentati da soggetti capofila differenti sui due lotti, i quali partecipano in qualità di partner di soggetto proponente associato nell'altro lotto (ad esempio: proposta su lotto 1 presentata da capofila soggetto X e partner soggetto Y – proposta su lotto 2 presentata da capofila soggetto Y e partner soggetto X).

Ai fini dell'individuazione degli elementi di complementarità tra progetti presentati a valere sui due Lotti, si raccomanda di valorizzare nelle apposite sezioni dei formulari per la presentazione delle proposte progettuali tutti gli elementi di complementarità tra i progetti presentati a valere sui due Lotti, in modo da fornire alla Commissione di valutazione i necessari elementi per assegnare i punteggi di cui al criterio 4.1. Con riferimento alla complementarità dei progetti, non sono inoltre previsti vincoli in termini di ruolo dei Soggetti proponenti nelle due proposte progettuali.

Ai sensi dell'art. 13.3 la Commissione di valutazione procederà alla formazione di due graduatorie distinte (una per il Lotto 1 FAMI e una per il Lotto 2 FSE): le proposte progettuali complementari verranno valutate separatamente con riferimento a ogni criterio di selezione, ivi compreso il criterio 3.5 di cui all'art. 13.1 (Numero di regioni nelle quali verranno realizzate le attività progettuali).

5. Un Ente del Terzo Settore che ha presentato istanza di iscrizione a uno dei registri regionali previsti dalle normative di settore, così come indicato all'art. 4.2 lett. c), in data antecedente all'adozione dell'Avviso n.1/2019 può partecipare in qualità di partner o capofila?

Ai sensi dell'art. 4.2 lett. c), possono presentare una proposta progettuale gli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del D.lgs. del 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore) operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, tali enti devono essere iscritti, alla data di adozione dell'Avviso n.1/2019 (3 gennaio 2019) ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

L'ammissibilità dell'ente del terzo settore ai sensi dell'art. 4.2 lett. c) dipende da come la normativa regionale configura gli effetti della domanda d'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale:

- 1) se, in base alla normativa, l'iscrizione è ex tunc, cioè se gli effetti del successivo decreto di registrazione retroagiscono alla data della domanda stessa;
- 2) se invece, l'iscrizione è ex nunc, ossia il decreto di registrazione è costitutivo (l'ente si considera iscritto solo dalla data di emissione del decreto di registrazione).

Infatti, solo nella prima ipotesi potrebbe ritenersi sussistente il requisito di ammissibilità di cui all'art. 4.2. lett. c) dell'avviso (ovvero l'iscrizione alla data di adozione dell'Avviso stesso- data del decreto di adozione dell'Avviso - 3 gennaio 2019).

6. Quali sono le attività di formazione ammissibili nell'ambito del FAMI? E come vanno valorizzati gli indicatori obbligatori di realizzazione e di risultato relativi ad attività formative?

Sono da considerarsi inammissibili nell'ambito del FAMI, in quanto oggetto di finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo, le spese relative a corsi di formazione professionale specifica, direttamente connessi ad un impiego lavorativo (e tutte le spese ad essi connesse), erogati da enti di formazione o attivati dai beneficiari del finanziamento (Capofila e/o partner di progetto) che prevedono il rilascio di un certificato di qualifica professionale o certificazione assimilabile.

Sono invece da considerarsi ammissibili le spese relative ad attività di formazione connesse alla fase di orientamento al lavoro, volte a migliorare le competenze dei destinatari, ovvero a favorire la loro riqualificazione e l'acquisizione di competenze spendibili nel settore di riferimento dell'Avviso (agricoltura), nonché a favorire l'integrazione abitativa e linguistica (cfr. art. 5.2 dell'Avviso).

Sono parimenti ammissibili le spese relative a indennità erogate nell'ambito di "work experience", secondo le modalità indicate nel Manuale delle spese ammissibili nell'ambito del FAMI. Ovvero, possono essere erogati incentivi di modesta entità commisurati all'effettiva partecipazione ad attività di formazione connesse alla work experience.

L'importo previsto per l'indennità sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione.

Quanto alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e degli indicatori di risultato relativi ad attività formative si fa presente che devono intendersi secondo quanto indicato a seguire, già specificato nel campo "Note" dell'Allegato 4 "Scheda indicatori di progetto" all'Avviso di riferimento:

- indicatore di realizzazione: "cittadini di paesi terzi che beneficiano di percorsi formativi per l'integrazione lavorativa linguistica e lavorativa": Indicatore volto a misurare la partecipazione a programmi di integrazione lavorativa, abitativa e linguistica (es. consolidamento competenze civico linguistiche, orientamento al lavoro, educazione e sicurezza stradale, salute e sicurezza sul lavoro, etc.);
- indicatore di realizzazione "ore di attività erogate nell'ambito di percorsi formativi": L'indicatore rileva il numero di ore erogate nell'ambito dei percorsi formativi di integrazione lavorativa, linguistica e abitativa, per cui viene rilevato altresì il numero dei Cittadini di Paesi terzi coinvolti
- indicatori di risultato "cittadini di paesi terzi che concludono con esito positivo i percorsi formativi per l'integrazione lavorativa linguistica": Conclusione con esito positivo del percorso (es. superamento esame finale, valutazione del grado di partecipazione o gradimento dei destinatari, etc.)

7. In quali ambiti di intervento devono operare gli enti del terzo settore di cui all'art. 4.2 lett. c) per partecipare all'Avviso in qualità di capofila o partner?

Con specifico riferimento all'art. 4.2 lett. c) si intendono ammissibili gli enti del terzo settore operanti nell'ambito dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e /o nelle azioni di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

8. In quali ambiti di intervento devono operare le associazioni di categoria di cui all'art. 4.2 lett. g) per partecipare all'Avviso in qualità di capofila o partner?

Con specifico riferimento all'art. 4.2 lett. g) si intendono ammissibili le associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro operanti nell'ambito dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e /o nelle azioni di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

9. In quali ambiti di intervento devono operare le società cooperative, società consortili e imprese sociali di cui all'art. 4.2 lett. i) per partecipare all'Avviso in qualità di capofila o partner?

Con specifico riferimento all'art. 4.2 lett. i) si intendono ammissibili le società cooperative, società consortili e imprese sociali operanti nell'ambito dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e /o nelle azioni di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

10. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'art. 13.1- criterio 1.2, possono essere prese in considerazione le esperienze pregresse del Soggetto aderente?

No, le esperienze da valorizzare tramite la modulistica di progetto sono esclusivamente quelle di soggetto capofila e partner.

Si precisa che i soggetti aderenti non sono previsti nel Lotto 2 FSE.

11. L'ente X iscritto al registro Y che opera nel settore Z può partecipare all'Avviso?

L'amministrazione non fornisce risposte riguardanti l'ammissibilità del singolo ente, in quanto trattasi di competenza della Commissione di valutazione, così come previsto ai sensi dell'art. 12.1 dell'Avviso. L'avviso prescrive infatti che l'ammissibilità dei singoli enti venga verificata sulla base della documentazione comprovante la natura dell'ente stesso (statuti, atti costitutivi, etc.) e che tale indagine venga effettuata, in concreto, dall'apposita commissione di valutazione mediante analisi di detta documentazione. Nella fase che precede il termine di scadenza preordinato all'inoltro delle proposte progettuali, non è possibile per l'Amministrazione visionare gli statuti degli enti, ma solo fornire chiarimenti in merito all'interpretazione di singole disposizioni dell'Avviso.

12. In caso di progetto presentato da un Soggetto Proponente Associato, i modelli "scheda dati per richiesta antimafia", "Scheda dati per richiesta casellario" e "Scheda dati per richiesta DURC", vanno prodotti solo dal Capofila o anche dai Partners coinvolti?

I documenti allegati all'avviso denominati "Scheda dati per richiesta antimafia, scheda dati per richiesta casellario, scheda dati per richiesta DURC", compilati per gli enti capofila e partner di diritto privato, vanno trasmessi all'atto della presentazione della proposta progettuale, entro i termini di cui all'art 10.3 dell'Avviso. Tali documenti possono essere firmati digitalmente o con firma autografa.

13. E' necessario prevedere un cofinanziamento del soggetto proponente (unico o associato)?

Come previsto all'art. 9.3 (Lotto FAMI) e all'art. 9.10 (Lotto FSE) il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere un riparto del costo complessivo del progetto tra quota nazionale e quota comunitaria, pertanto, non sono previste ulteriori fonti di co-finanziamento.

14. Nel caso un partner sia costituito da più enti costituiti in ATS, il modello "A1 Autodichiarazione" deve essere presentata dal solo ente capofila dell'ATS, o da tutti gli enti che fanno parte dell'ATS?

In tal caso, il Modello A1 deve essere compilato solo dall'ente capofila dell'ATS e la costituzione dell'ATS dovrà essere formalizzata prima della sottoscrizione della Convenzione tra il beneficiario e l'Autorità delegata/Organismo intermedio.

15. Per attestare il coinvolgimento di enti in qualità di soggetti aderenti occorre utilizzare un format specifico? I soggetti aderenti devono essere ricompresi tra le tipologie di soggetti ammissibili di cui all'art. 4.2? C'è un numero massimo di soggetti che possono essere coinvolti in qualità di soggetti aderenti?

Si precisa in primis che i soggetti aderenti non sono previsti nel Lotto 2 FSE.

Per quanto riguarda il Lotto 1 FAMI, ai sensi dell'art. 1.1 lett. l), i soggetti aderenti sono enti pubblici o privati, diversi dal Capofila e dal partner, che aderiscono con atto formale alla proposta progettuale e che condividono gli obiettivi della proposta progettuale e partecipano alla rete territoriale di intervento, senza rappresentare un centro di imputazione di costo.

Ai fini di formalizzarne l'adesione, occorre utilizzare l'apposita modulistica allegata all'Avviso (Format dichiarazione soggetto aderente) e non ci sono limiti al numero di progetti ai quali un soggetto può partecipare in qualità di soggetto aderente.

Si precisa inoltre che non ci sono limitazioni rispetto alla tipologia di soggetti che possono partecipare in qualità di soggetto aderente.

Il coinvolgimento di soggetti che non gestiscono risorse finanziarie verrà valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al criterio 1.1 dell'art. 13.1 dell'Avviso.

16. Ai fini della verifica dell'ammissibilità degli enti privati (partner o capofila) occorre allegare statuti e/o atti costitutivi?

La Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'art.12.1 dell'Avviso, verificherà l'ammissibilità degli enti privati (capofila e/o partner) sulla base della documentazione comprovante quanto autodichiarato da detti enti in sede di compilazione della modulistica di progetto (nello specifico nei modelli A e A1). Pertanto, è utile allegare per il Lotto 2 FSE (ovvero, nel caso di progetti afferenti il Lotto 1 FAMI, caricare sul sistema informativo FAMI nella apposita cartella "selezione") la documentazione comprovante la natura dell'ente in sede di presentazione della proposta progettuale.

17. Quali sono i documenti da allegare all'atto della trasmissione della proposta progettuale?

In sede di presentazione della proposta progettuale devono essere trasmessi (*laddove pertinenti*) solo i documenti - specifici per ciascun Lotto - elencati all'art. 18 sotto la voce "Allegati".

Per il Lotto 1 FAMI, in particolare, si specifica che non sono da prendere in considerazione ulteriori eventuali modelli e format presenti sul sistema informativo FAMI.

Si precisa inoltre che è possibile anche inviare allegati tecnici di supporto al formulario e che tale invio non è causa di esclusione.

18. Come devono essere valorizzate le esperienze pregresse del soggetto proponente?

Il prospetto relativo alle esperienze pregresse, rientrante nel Modello B, va compilato con le esperienze di capofila e partner. Per il Lotto 1 FAMI non è possibile includere le esperienze del soggetto aderente.

Per il Lotto 1 FAMI la tabella esperienze va compilata esclusivamente online nell'ambito della compilazione della proposta progettuale (Modello B). Si precisa che l'Allegato all'Avviso "Modello Esperienze" è un fac-simile e quindi non va compilato.

La tabella va compilata descrivendo le esperienze pregresse maturate dal Soggetto Proponente nella gestione diretta di progetti co-finanziati con altri Fondi comunitari e nazionali nell'ambito di riferimento dell'Avviso, con riferimento al criterio di valutazione 1.2 "Esperienza pregresse relative alle tematiche oggetto dell'avviso" di cui all'art. 13 dell'Avviso.

19. Gli allegati 1A “Scheda anagrafica del Soggetto Proponente unico / Capofila” e 1B “Scheda anagrafica del Partner devono essere firmate?”

Per il Lotto 1 FAMI le schede anagrafiche 1A e 1B vanno compilate direttamente sul sistema informativo FAMI e non devono essere firmate.

Per il Lotto 2 FSE le schede anagrafiche 1A e 1B non devono essere firmate, ma compilate e trasmesse secondo le modalità indicate all'art. 10.4 dell'Avviso.

20. Come devono essere compilati i modello A e A1 in caso di enti profit?

Si fa presente che la prescritta assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, pertanto quanto autodichiarato nella modulistica citata deve essere interpretato alla luce di tale disposizione.

21. Per i partner del Lotto 2 FSE è obbligatorio presentare due referenze bancarie?

In applicazione dei principi generali delle procedure ad evidenza pubblica, nel caso in cui l'operatore partecipante alla procedura, per fondati motivi, non sia in grado di presentare le due referenze bancarie richieste, bensì una soltanto, si applicherà, in via analogica, il disposto di cui all'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Si precisa altresì che tali documenti andranno presentati in sede di eventuale ammissione a finanziamento e non all'atto della presentazione della proposta progettuale.

22. Un' Associazione che ha già adeguato ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 il proprio statuto quale ENTE DEL TERZO SETTORE ed ha ottenuto l'iscrizione al Registro delle Associazioni della Regione X è ammissibile?

Con riferimento al quesito posto, si applica l'art. 101 comma 2 del Codice del terzo settore, secondo il quale "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti a fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore".

I soggetti che rispettano tale requisito e rientrano nell'art. 4 del Codice stesso sono compatibili.

L'avviso in oggetto è chiaro nel prescrivere, ai fini dell'ammissibilità delle società consortili ex art. 2615 ter Cod. Civ., che le stesse abbiano finalità mutualistiche. Tale indagine viene effettuata, in concreto, dall'apposita Commissione di valutazione mediante analisi dello statuto e dell'atto costitutivo del partner avente tale struttura giuridica. Nella fase che precede il termine di scadenza preordinato all'inoltro delle proposte progettuali, non è possibile per l'Amministrazione visionare gli statuti dei partner, ma solo fornire chiarimenti in merito all'interpretazione di singole disposizioni dell'Avviso.

23. Possano partecipare come partner di progetto le StartUp Innovative a Vocazione Sociale?

Le imprese sociali in senso proprio di cui all'art. 4.2 lett.i) sono esclusivamente quelle iscritte nella apposita sezione del Registro delle Imprese. E' a quelle aziende che fa riferimento il testo dell'Avviso.

24. Per il sostegno a progetti di agricoltura sociale è possibile prevedere di mettere a budget spese per lo start up di un'impresa sociale agricola? E' possibile prevedere altresì i costi necessari all'acquisto di materiali per la produzione agricola?

Per quanto riguarda il Lotto 2 FSE le attività proposte di accompagnamento al lavoro e supporto allo start up d'impresa sono ammissibili nell'ambito delle azioni volte all'integrazione lavorativa finalizzate all'emersione.

Per quanto riguarda il Lotto 1 FAMI sono ammissibili le attività di accompagnamento al lavoro ma non l'erogazione di incentivi per lo start up d'impresa ai destinatari.

Per nessuno dei due Lotti è ammissibile un sostegno economico ai destinatari per l'acquisto di materiale funzionale all'avvio d'impresa, tuttavia è ammissibile l'acquisto di materiali per la produzione agricola da parte del soggetto beneficiario (soggetto proponente).

25. E' possibile prevedere sempre nella voce "spese per gruppi di destinatari" contributi per l'affitto di un alloggio?

E' possibile che i destinatari prendano in affitto un appartamento anche in comune. Si evidenzia che il contratto di affitto regolarmente registrato dovrà essere intestato a tutti i destinatari che vi alloggeranno. Ai fini rendicontativi dovrà essere presentata regolare quietanza dell'avvenuto pagamento (con metodo di pagamento tracciabile), oltre al contratto d'affitto stesso e alla ulteriore documentazione prevista dalla manualistica di riferimento del Fondo.

26. Come deve essere compilato il modello A1 – Lotto 2 FSE nel caso in cui il partner sia un ente pubblico o che sia un partner che non è centro di imputazione di costo?

Occorre compilare il modello A1 FSE eliminando la parte relativa alla solidità finanziaria.

27. Singoli Dipartimenti universitari possono partecipare in qualità di partner anche di progetti diversi?

Fermo restando quanto indicato all'art. 4.3. lett c) dell'Avviso, procedendo in analogia rispetto a quanto stabilito per le imprese all'art. 2359 del codice civile, si ritiene che possano separatamente partecipare alla procedura anche più Dipartimenti della medesima Università, qualora ciascuno di essi sia dotato di adeguata capacità negoziale ed autonomia economica, amministrativa, nonché decisionale.

A quest'ultimo effetto, ad esempio, risulterebbe di impedimento alla partecipazione disgiunta di più Dipartimenti l'eventuale necessità che la stessa sia previamente autorizzata da un Organo universitario comune ai diversi Dipartimenti, in quanto ciò andrebbe a ricondurre le diverse proposte ad un unico centro decisionale. Alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi anche laddove tale partecipazione multipla, seppure non formalmente necessario, sia stata di fatto comunque deliberata da un Organo comune.

28. Per il Lotto 2 FSE il modello per la richiesta dell'antimafia prevede che "Ove il dichiarante è una società/associazione, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale, da tutti gli amministratori e da chi ricopre cariche sociali". Si chiede conferma che tale indicazione sia applicabile anche per le associazioni.

Con riferimento a quanto richiesto si conferma il contenuto dell'Avviso 1/2019 lotto 2 FSE con riferimento ai dati da fornire per la richiesta antimafia. Il testo dell'Avviso è infatti coerente con le richieste dell'art 85 comma 2 e comma 2 bis del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 aggiornato con le modifiche intervenute con d. lgs. 218 del 2012.

29. Ai fini della compilazione del cronogramma quali date di avvio e conclusione progetti occorre prendere in considerazione?

La data di avvio delle attività per i progetti a valere su entrambi i lotti deve essere prevista entro il 1 settembre 2019 e la realizzazione delle attività progettuali deve essere prevista entro il 31/12/2021.

30. Con riferimento al Lotto 1 FAMI il Modello B sezione 1.4 “anagrafica di progetto” prevede un solo campo nel quale indicare una Regione di localizzazione del progetto e diversi campi per le provincie e gli indirizzi completi, si chiede qual è lo spazio per l’indicazione delle ulteriori Regioni di intervento.

Si prega di inserire nell’apposito campo la Regione cui corrisponde la percentuale maggiore di rilevanza della localizzazione delle attività progettuali. L’impatto della proposta progettuale su ulteriori Regioni può essere rappresentato attraverso la compilazione dei campi relativi alle Province di localizzazione delle attività.

31. Per il lotto 2 FSE i file relativi al piano finanziario generale e al cronogramma devono essere firmati?

I file allegato 2 “Piano finanziario” e allegato 3 “cronogramma di spesa-tempistica di realizzazione” devono essere presentati sia in formato PDF con firma autografa del legale rappresentante del proponente che in formato Excel.

32. La proposta progettuale afferente il lotto 2 FSE deve essere trasmessa attraverso un’unica PEC?

Si conferma l’invio della proposta con un’unica PEC. Se, tuttavia, la dimensione dei file non consentisse l’invio tramite un’unica PEC, è consentito suddividere la documentazione, avendo cura di specificarlo nell’oggetto dell’email. (es. Avviso 1/2019-invio 1di 3).

Si suggerisce di raggruppare i documenti seguendo l’ordine dell’elenco degli allegati di cui all’art.18, inserendo l’eventuale documentazione aggiuntiva in coda ai precedenti invii.

33. Con riferimento alla scheda degli indicatori di cui alla sezione B.7.1 presente sul Sistema informativo FAMI, si chiede se gli indicatori di realizzazione e di risultato visualizzati siano tutti obbligatori o se sia possibile non quantificare quelli non pertinenti, in funzione delle attività previste dal progetto.

Si conferma che gli indicatori di realizzazione e risultato vanno quantificati in funzione delle attività previste nella proposta progettuale. Solo ed esclusivamente per gli indicatori non pertinenti rispetto alla proposta progettuale, si richiede di inserire "0" (zero) nel campo relativo alla quantificazione del valore atteso.

L’AUTORITÀ DELEGATA FAMI
L’ORGANISMO INTERMEDIO
FSE PON INCLUSIONE
(Tatiana Esposito)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.